



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 24

DEL 31/10/2012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore 20.30 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Bacco Graziano	Sindaco	X	
2	Girardo Claudio	Consigliere	X	
3	Nava Giuseppe	Consigliere		X
4	Barcheri Vanna	Consigliere	X	
5	Marcon Riccardo	Consigliere		X
6	Enrico Ponchio	Consigliere	X	
7	Ferro Paolo	Consigliere	X	
8	Pozzato Massimiliano	Consigliere	X	
9	Rubin Monia	Consigliere	X	
10	Tonin Simone	Consigliere	X	
11	Penazzo Enrico	Consigliere	X	
12	Zecchinato Sandrina	Consigliere	X	
13	Fontana Gerardo	Consigliere	X	
14	Ferro Carlo	Consigliere	X	
15	Lazzaro Ettore	Consigliere	X	
16	Ruzzon Maurizio	Consigliere	X	
17	Chiggiato Luigino	Consigliere	X	
			15	2

Assiste alla seduta il Dott. CARRARELLO GUIDO Segretario del Comune.

Il Sig. Bacco Graziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Barcheri Vanna, Tonin Simone, Ferro Carlo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione in data odierna n. 23 è stato approvato il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che con deliberazione n. 18 del 03/09/2012 il Consiglio ha rinviato, l'argomento in esame, oltre ad altri provvedimenti concernenti il bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/10/2012 avente ad oggetto:
"Proposta al Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU) per l'anno 2012"

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/2011;
- il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla L. 26.04.2012 n. 44, con il quale sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata normativa statale;
- l'art. 13 del sopracitato D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota di base valida per la definizione della quota di imposta riservata allo Stato, l'aliquota ridotta applicabile all'abitazione principale, quella relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed attribuisce al Comune la facoltà di deliberare, in consiglio comunale, aumenti o diminuzioni delle predette aliquote;
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/2011 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/2012-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nei bilanci o di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune.

- o La stima di gettito anno 2012 per il comune di Codevigo pubblicata dal MEF Dipartimento delle Finanze sul sito internet "Portale federalismo fiscale";
- o Accertato che sono stati ulteriormente ridotti i trasferimenti da parte del Governo, attraverso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Visto altresì che l'art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dal decreto sulla finanza locale del 04/10/2012, prevede che "entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."

Ritenuto pertanto di determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni del citato D.L. n. 201/2011, e le altre norme a cui la stessa normativa rinvia tenuto altresì conto della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio alla luce anche della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio in applicazione dell'art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011;

Preso atto che, tra le innovazioni apportate, è reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale;

Visto:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Rilevato il fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto per l'anno 2012 applicare le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

	TIPOLOGIA IMPONIBILE
<u>0,45 per cento</u> Aumento dello 0,05% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 un immobile per categoria E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

	<p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari; <u>si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale</u> (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p><u>0,2 per cento</u> Invariata rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557</p>
<p><u>0,81 per cento</u> Aumento dello 0,05% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato</p>	<p>ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI</p>
<p><u>0,96 per cento</u> Aumento del 0,2% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato</p>	<p>ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2)</p>
<p><u>0,81 per cento</u> Aumento dello 0,05% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato</p>	<p>ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI ed IMMOBILI Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Altri fabbricati di categoria A (compresi i fabbricati in categoria A10 - uffici e studi privati);</p> <p>Immobili in categoria B;</p> <p>Immobili in categoria C (compresi i C6 C2 e C7 non pertinenti all'abitazione principale)</p> <p>Immobili in categoria D</p> <p>Immobili in categoria E</p>

Sentita la discussione:

- l'Assessore Giraldo che richiama la nota testè letta al punto 3 dell'O.d.G., e allegata in copia sotto la lettera "A" al presente atto;
- il Consigliere Fontana che ribadisce la contrarietà per i motivi annunciati anche nelle altre delibere inerenti aumenti di tasse e diminuzioni di spesa. Chiede inoltre perché non si installi nelle nostre strade i

misuratori di velocità, consentendo in tale modo un risparmio di spesa di personale e una migliore regolazione del traffico.

- il Consigliere Ruzzon che ribadisce quanto espresso in precedenza; pone poi l'attenzione sull'edilizia a Codevigo sostenendo che, per coloro che possiedono altre case dovute a motivi di eredità non legate al reddito, si dovrebbe trovare un compendio tra le proprietà complessivamente appartenenti ad un solo proprietario.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli 10, contrari 5 (Fontana, Ferro Carlo, Lazzaro, Ruzzon e Chiggiato), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote IMU a decorrere dal 1° gennaio 2012:

	TIPOLOGIA IMPONIBILE
<p><u>0,45 per cento</u></p> <p>Aumento dello 0,05% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 un immobile per categoria</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p>DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p> <p>Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari; si applica <u>esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale</u> (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p><u>0,2 per cento</u></p> <p>Invariata rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p style="text-align: center;">di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p> <p>Aumento dello 0,05% rispetto</p>	<p>ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI</p>

all'aliquota di base stabilita dallo Stato	
<u>0,96 per cento</u> Aumento del 0,2% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato	ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2)
<u>0,81 per cento</u> Aumento dello 0,05% rispetto all'aliquota di base stabilita dallo Stato	ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI ed IMMOBILI Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti. Altri fabbricati di categoria A (compresi i fabbricati in categoria A10 - uffici e studi privati); Immobili in categoria B; Immobili in categoria C (compresi i C6 C2 e C7 non pertinenti all'abitazione principale) Immobili in categoria D Immobili in categoria E

2) di inviare copia della presente deliberazione tariffaria, relativa all'IMU, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art.13, c. 15 del D.L. 201/2011;

Successivamente, con voti favorevoli 10, contrari 5 (Fontana, Ferro Carlo, Lazzaro, Ruzzon e Chiggiato), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

3) di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Fto Dott Bacco Graziano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott CARRARELLO GUIDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.LGS 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo comunale il giorno 8 novembre 2012

II MESSO COMUNALE

Fto BOSCARO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott CARRARELLO GUIDO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 8 novembre 2012

IL FUNZIONARIO
CHIGGIATO Luigina

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31 ottobre 2012

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. CARRARELLO GUIDO